

Casi di fatture elettroniche

Casi di fatture elettroniche

Indice

- 1. Fatture attive con ritenuta - fatture ai condomini - fatture per provvigioni attive ***
aggiornamento *****
- 2. Fattura elettronica con uno sconto per Eco Bonus o per Sisma Bonus o per fattispecie similari**
- 3. Fatture di anticipo / acconto e fatture di saldo elettroniche.**
- 4. Emettere fattura elettronica per Caparra - differenza tra caparra e anticipo**
- 5. Acquisti da agricoltori esonerati. Emissione autofattura**
- 6. Emettere una fattura ad un esportatore abituale - Inserire una dichiarazione di intento**
- 7. Emettere una fattura elettronica ad un cliente estero**
- 8. Fatturazione elettronica Italia - San Marino**
- 9. Fatture elettroniche emesse a clienti operanti a Livigno e Campione d'Italia**
- 10. Emettere fatture attive con Ritenute Enasarco, Enpam, Inps e similari**
- 11. Fatture con split payment - società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali,
nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB**
- 12. Come si emettono le fatture attive alle ambasciate**

1. Fatture attive con ritenuta - fatture ai condomini - fatture per provvigioni attive *** aggiornamento ***

Per emettere una fattura attiva con ritenuta (caso emblematico è l'emissione di fatture nei confronti di condomini o fatture per provvigioni), si deve procedere ad indicare, nella configurazione della fattura elettronica, la causale della ritenuta selezionando, dal menu a tendina, quella che rispecchia l'attività per cui si applica la ritenuta.



Bisogna, poi, accedere alla anagrafica del cliente che riceverà la fattura e procedere come da immagine qui sotto



A questo punto entrando in Fatturazione elettronica, troverete il campo per indicare se applicare la ritenuta

Riga	Articolo	Codice	Qta	Prezzo	Iva
1	Lavori come da preventivo n. 53 del 12.05.2020 inviati e da voi accettati il 23.09.2020 - F		1.00	910.00	Iva al 10%

L'inserimento del valore SI nella riga da assoggettare a ritenuta riporterà i valori nel Piede della fattura.

Intestazione	Prodotti/Servizi	Riferimenti	Trasporto	Piede	Riepilogo
Sconto/Maggiorazione	Sconto	Valore	Valore:	0.00	
Arrotondamento sul totale	0.00				
Esigibilita iva	Immediata				
Mod. Pagamento	BONIFICO BANCARIO				
Banca d'appoggio					
Spese di trasporto	0.00	Iva: Iva al 22%			
Spese di incasso	0.00	Iva: F.C. Iva art. 15			
Ritenuta	ritenuta del 4%	Importo:	36.4		
Bollo	NO	Importo:	0.00		

Settando in **Configurazione > Amministrazione > Ritenute subite** il conto dove andare a memorizzare le suddette ritenute, al momento della contabilizzazione della fattura il sistema andrà a generare automaticamente una scrittura di primanota con la descrizione "Rilevazione ritenuta d'acconto relativa alla fattura nnnn" appostandone il relativo importo nel conto indicato in Configurazione.

Configurazione > base

Ricerca...

- Amministrazione**
- Magazzino
- Risorse
- Comunicazioni
- Sync
- Produzione
- CRM
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Aggiorna

Tabella	Conto
Tabelle accessorie	
Configurazione	
Gestione iva	
Corrispettivi	
Reverse Charge (fino al 31/12/2020)	
Intra UE (fino al 31/12/2020)	
Acquisto Beni Intra UE	
Acquisto Beni ex art.17	
Contabilizzazione	
Controllo di gestione	
Ritenute d'acconto	
Ritenute subite	
Conto per rilevazione ritenute subite	- Crediti per ritenute subite

Nello stesso tempo il partitario del cliente esporrà sia la riga in Dare con l'importo lordo della fattura che una riga aggiuntiva con l'importo in Avere relativo proprio alla ritenuta.

Questo fa sì che anche gli estratti conto rechino l'evidenza ed il cliente abbia completa contezza dell'importo da riconoscere.

2. Fattura elettronica con uno sconto per Eco Bonus o per Sisma Bonus o per fattispecie similari

Con la Legge n.77 del 17 Luglio 2020, che converte il D.L. n.34/2020 (Decreto Rilancio) sono state introdotte una serie di nuove detrazioni fiscali del 110% che riguardano tra l'altro interventi relativi a efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. La novità più importante riguarda comunque la possibilità di avere direttamente uno sconto in fattura direttamente dall'impresa che fornisce l'opera, in luogo della detrazione fiscale del 110% da ripartire in 5 quote annuali.

All' "art. 119 e 121, comma 1 e 2 del DL 34/2020 e il Provv. attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.283847/2020, punto 3.1" si afferma che:

"...l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsione dell'articolo 121 del decreto-legge n.34 del 2020..."

Per quanto sopra lo sconto da applicare appare innanzitutto essere uno sconto generale in fattura, con salvezza quindi sia dell'imponibile, sia dell'importo dell'Iva, che non devono essere ridotti.

Pertanto la fattura dovrà recare nelle righe descrittive di Prodotti e Servizi l'intero imponibile e l'intera Iva cui essi sono assoggettati.

Poiché inoltre questa tipologia di sconto ha natura straordinaria, prevista per solo determinati 'interventi' (quelli indicati al comma 2 del menzionato art. 121), è raccomandabile descrivere bene nella fattura i detti interventi, sia nella causale, sia nella descrizione delle singole prestazioni/prodotto.

Procedura consigliata

- 1) create una nuova fattura con codifica TD01 e inserite il cliente/destinatario;
- 2) nel campo Causale inserite la descrizione generale dell'intervento oggetto della fattura, così come indicato più sopra; eventuale: se la descrizione generale che dovete inserire nella causale è molto lunga, più dei 200 caratteri consentiti, allora potrete aggiungere la descrizione nella prima riga della Tab Prodotti e servizi, avendo cura di indicare la quantità = 0 ma di valorizzare comunque l'aliquota iva (4, 10 o 22%)
- 3) aggiungete le righe per inserire la descrizione dell'intervento, con quantità, importo ed aliquota iva
- 4) nella Tab "Altri Dati Gestionali" nel campo Tipo Dato, una dicitura quale, ad es., "Ecobonus" e nel campo Riferimento Testo, un testo descrittivo della fattispecie, ad es: "Sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'art. 121, DL 34 del 2020"; nulla vieta naturalmente di ripetere una simile dicitura anche nella stessa 'descrizione' della singola prestazione/prodotto (che più facilmente viene riprodotta nei pdf di cortesia).
- 5) nella Tab "Piede" indicate nel campo lo sconto in fattura o in valore assoluto o meglio in valore percentuale.
- 6) salvate la fattura

Data la particolarità di queste fatture, se avete dubbi, prima di inviarla allo SDI confrontatevi con il commercialista, magari inviandogli la copia di cortesia prelevandola dal tasto Stampante.

3. Fatture di anticipo / acconto e fatture di saldo elettroniche.

La emissione di una fattura di **anticipo / acconto** avviene con la selezione dell'apposita causale

Intestazione | Prodotti/Servizi | Riferimenti | Cassa | Altri dati | Trasporto | Piede | Riepilogo

Tipo documento: acconto/anticipo su fattura

Causale: Fattura di acconto

Data: 17.01.2019

Sezionale: Fattura elettronica B2B

Cliente: Sempronio s.r.l.

Al salvataggio, la fattura sarà evidenziata nella lista in questo modo

acconto/anticipo su fattura	17/01/2019	Fattura elettronica B2B	Attiva	Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)	0000000012/B2B	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------	------------	-------------------------	--------	---	----------------	--------	--------	--------

All'emissione della fattura di **saldo**, richiamando il nominativo del cliente, ove questi abbia in precedenza già versato uno o più acconti, troveremo una apposita tab denominata Anticipi

Intestazione | Prodotti/Servizi | **Anticipi** | Riferimenti | Cassa | Altri dati | Trasporto | Piede | Riepilogo

Tipo documento: fattura

Causale: Fattura differita a cliente da DDT

Data: 27.02.2019

Sezionale: Fattura elettronica B2B

Cliente: Sempronio s.r.l.

Cliccando sulla tab Anticipi, troveremo l'elenco delle fatture di acconto non ancora utilizzate.

In questo esempio ne troviamo solo una, ma ve ne potrebbero essere di diverse.

ID: 283

Numero Doc.	Data Doc.	Totale anticipo	Di cui già usato	Importo	Iva
0000000012/B2B	17.01.2019	220.00	0.00	220	Iva al 22%

Salva

Indicheremo nel campo Importo la somma di anticipo da utilizzare a decurtazione della fattura di saldo.

Il risultato che otterremo sarà il seguente

Intestazione	Prodotti/Servizi	Anticipi	Riferimenti	Cassa	Altri dati	Trasporto	Piede	Riepilogo
Articolo vendibile di prova 01				5.000,00 €				
Decurtazione anticipo fattura N. 0000000012/B2B del 17/1/2019 di 220,00 €				-220,00 €				
TOTALE IMPONIBILE				4.780,00 €				
Iva al 22%				-48,40 €				
TOTALE				4.731,60 €				
TOTALE DA PAGARE				4.731,60 €				

Salva

La caratteristica delle fatture di anticipo /acconto è che non rientrando contabilmente nel fatturato benì nei "debiti verso clienti per anticipi" il valore delle stesse non confluisce nei report del fatturato.

acconto/anticipo su fattura	17/01/2019	Fattura elettronica B2B	Attiva	Sempronio s.r.l. (sia cliente che fornitore - test)	0000000012/B2B	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------------	------------	-------------------------	--------	---	----------------	--------	--------	--------

4. Emettere fattura elettronica per Caparra - differenza tra caparra e anticipo

Cosa è la CAPARRA, come e quando usarla?

Nella prassi spesso si fa un grande uso dello strumento dell'acconto e della caparra e altrettanto spesso i due concetti sono confusi; in realtà entrambi consistono in un'anticipazione di denaro, ma sono differenti sia per le finalità, sia per le conseguenze in caso di mancata esecuzione del contratto o recesso e sia per le presunzioni legislative, a seconda di come scrivete il contratto di vendita, per cui fate attenzione.

Funzione e differenza tra caparra e acconto

Dal punto di vista civilistico un anticipo sul prezzo, in assenza di altra previsione scritta, si presuppone che deve ritenersi corrisposto a titolo di anticipo (o di acconto) sulla prestazione dovuta in base all'obbligazione principale, e non già a titolo di caparra, non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate a una pena civile, ravvisabile nella funzione risarcitoria della caparra confirmatoria.

A cosa serve la caparra

La funzione della caparra infatti non è quella di anticipare parte di un corrispettivo (che troverà al contropartita nel saldo), ma quella di stabilire anticipatamente una somma a titolo di indennizzo per la parte venditrice e a carico della parte acquirente che si dovesse rendere inadempiente. Mentre per la caparra il codice civile recita che "Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra" (art. 1385 del c.c.) e quindi una sorta di risarcimento.

Questo è importante in quanto l'anticipo può avere la funzione di anticipo sul prezzo o di caparra confirmatoria anche perché in assenza di chiarimento va considerato come anticipo sul prezzo di vendita dell'immobile. La caparra confirmatoria infatti è quella somma (o altro) che la parte acquirente dà alla stipula del contratto disciplinata quando è possibile per le parti recedere. Se poi il contratto si perfezionerà la caparra si considera un acconto sul prezzo, ma se non si perfeziona la caparra assume le vesti di una clausola penale per cui diventa un indennizzo.

Importante inoltre è che laddove assuma le vesti di caparra confirmatoria in questo caso chi recede dal contratto perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta. Se ciò avviene in anticipo subito che il venditore si rileverà le somme ed in contropartita una sopravvenienza attiva.

La caparra confirmatoria è regolata dall'art. 1385 c.c. e ai fini fiscali non è soggetta ad iva.

Quindi, sebbene la caparra confirmatoria non sia civilisticamente un anticipo, è pur vero che (soprattutto oggi che vige la fattura elettronica) è bene fatturare ugualmente la ricezione della caparra con Iva esente ex articolo 10 utilizzando la tipologia di acconto/anticipo;

Al momento della ricezione della somma a titolo di caparra si potrà quindi emettere la fattura utilizzando la causale "**acconto/anticipo su fattura**". Al momento della emissione della fattura di esecuzione (contratto o servizio), la fattura di acconto/anticipo verrà resa decurtabile dall'importo del pagamento.

Su #appname# quando si emette la fattura di prestazione (saldo) al medesimo cliente cui si è precedentemente emessa una fattura di acconto/anticipo, nella tab Prodotti/servizi si indicherà l'intero importo della prestazione e verrà resa visibile una apposita tab aggiuntiva "Anticipi" dove viene riproposta la fattura di anticipo (o caparra) da decurtare.

Numero Doc.	Data Doc.	Totale anticipo	Di cui già usato	Importo	Iva
	09.06.2019	100.00	0.00		Esente art 10 dpr 633/72

Natura Iva: esenti

indicare quanto importo decurtare dalla fattura di saldo

Questo metodo consente di emettere la fattura della prestazione con la relativa iva, e di decurtare la caparra (emessa iva esente ex art 10).

5. Acquisti da agricoltori esonerati. Emissione autofattura

In caso di acquisti da agricoltori che operano in regime di esonero Iva, il cessionario, nell'emettere le autofatture elettroniche, può decidere di numerarle secondo il meccanismo che più si adatta alla sua organizzazione aziendale, con l'unico limite dell'univocità, per evitare duplicazioni od ostacolo all'attività di controllo, e ferma restando la necessità di assicurare il rispetto di un'ordinata contabilità.

È questa, in sintesi, la soluzione operativa prospettata dall'Agenzia nella risposta n. 132/2019.

Il cessionario/acquirente (se soggetto passivo Iva) che si approvvigiona da un agricoltore in regime di esonero deve emettere un'autofattura (elettronica, dal 1° gennaio 2019), indicando la relativa imposta (determinata mediante l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione), consegnarne una copia al produttore agricolo e registrarla separatamente.

Suggeriamo a tal fine di creare da Configurazione > Amministrazione > Sezionali un sezionale apposito che consenta di identificare in maniera univoca le fatture elettroniche emesse con tale finalità.

[Qui come creare un nuovo sezionale](#)

L'autofattura altro non fa che simulare una fattura emessa dal fornitore, pertanto

nella Tab Intestazione indicherete:

- il tipo documento TD20

- la causale contabile "Autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture"

- l'anagrafica del fornitore che dovrà pertanto essere preventivamente anagrafata o creato al volo con la funzione (+).

- la data di emissione dell'autofattura deve corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 633/72;

nella Tab Prodotti/Servizi indicherete:

le merci fornite con indicazione dell'imponibile non fatturato o non indicato dal Cedente/Prestatore e la relativa imposta (o la Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Solo nel caso in cui si sta emettendo una autofattura ad integrazione di una fattura emessa dal Cedente/Prestatore priva di alcuni elementi, è buona prassi indicare nella Tab Riferimenti + Fatture collegate, il numero e la data della fattura emessa dal fornitore.

A questo punto si potrà spedire l'autofattura ed attendere l'arrivo della Ricevuta di Ritorno.

Contestualmente lo SDI vi invierà una fattura passiva elettronica che è praticamente la copia della autofattura.

Procedete quindi a contabilizzare la Fattura passiva e a chiudere dal fumetto l'autofattura.

6. Emettere una fattura ad un esportatore abituale - Inserire una dichiarazione di intento

INSERIRE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO

Quando il cliente vi notificherà di aver emesso una (o più) dichiarazioni di intento, si dovrà accedere alla sua scheda anagrafica e nella tab Dati amministrativi andare a settare il parametro "Esportatore abituale".

Dati anagrafici	Tipologia anagrafica	Dati amministrativi	Dichiarazione d'intenti
Commerciali		SITUAZIONE	
Modalità di incasso	BONIFICO BANCARIO 15 GG D.F.	Sezionale Mc	
IBAN cliente	SDD rev in data 13-01-2015	Totale	
ABI cliente		Report Fatt	
CAB cliente		Anno	
Banca su cui incassare	Banca [redacted] CC00010	2011	
Professionista		2012	
Listino	Listino base	2013	
Agente		2014	
Affido	0.00		
Esportatore abituale	<input checked="" type="checkbox"/>		

Questa azione renderà visibile la Tab "Dichiarazioni d'intenti" all'interno della quale potranno essere caricate le dichiarazioni ricevute.

Data emissione **data di emissione della dichiaraz**

Numero **numero ad essa attribuito**

Protocollo **protocollo dell'Agenzia delle Entrate**

Da **eventuale data inizio validità**

A **data fine validità**

Importo **eventuale importo massimo utilizzab**

dichiarazione Nessun file selezionato

eeguire qui l'archiviazione della dichiarazione

Un ulteriore settaggio propedeutico al corretto funzionamento del sistema delle dichiarazioni di intento, è di indicare in Configurazione > Amministrazione > Gestione Iva l'aliquota Non imponibile (vedi immagine)

Configurazione ► base

Ricerca...

Amministrazione

Risorse

Assistenza tecnica

Comunicazioni

Magazzino

Produzione

Installatori

CRM

Azienda

Configurazione Istanza

Tabelle accessorie	Configurazione	Gestione iva	Reverse Charge	Intra UE	E
Controllo di gestione	Ritenute d'acconto	Chiusura Bilancio	Incassi e Pagamenti		
Opzione iva per cassa (decreto Sviluppo - Dl 83/2012, articolo 32-bis)	<input type="checkbox"/> Dal XXXXXXXXXX				
Conto evidenza iva split payment	Radice				
Conto Liquidazione Iva	-- Erario c/Iva				
Conto Interessi Passivi per Liquidazione	-- Oneri finanziari diversi				
Conto Iva a Credito	-- IVA su Acquisti				
Conto Iva a Debito	-- Iva su Vendite				
Causale Liquidazione Iva	LIQUIDAZIONE IVA				
Codice di default per iva esente	...				
Iva per cessione extracee	...				
Iva per cessione intracee	...				
Iva per acquisti extracee	...				
Iva per acquisti intracee	...				
Default Iva Cauzione	Esente iva				
Default Iva Incasso	F.C.iva				
Default Iva Trasporto	iva al 22%				
Default Iva Dichiarazione d'intento	Non Imponibile Iva art.8 C				

EMISSIONE DELLA FATTURA

Al momento dell'emissione della Fattura, Uno Erp provvederà ad avvisare in automatico che l'operazione rientra fra quelle coperte dalla dichiarazione d'intento - e, dopo aver dato l'ok - l'iva sarà convertita in "non imponibile", aggiungendo anche la relativa dicitura.

Contestualmente verrà resa disponibile la Tab "Dichiarazione d'intenti" dove troveremo elencate la (o le) dichiarazioni di intento valide nel periodo di emissione della fattura.

Intestazione Prodotti/Servizi Anticipi Riferimenti Dati DDT Cassa **Dichiarazione d'intento**

Tipo documento: TD24 - Fattura differita art. 21, comma 4, lett. a) ?

Causale: Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a) ?

Data: 29.01.20 ?

Sezionale: Fattura elettronica B2B ?

Cliente: [redacted] + ?

Cod. Destinatario: [redacted]

Email Pec: [redacted] ?

Listino: Listino ?

Agente: [redacted] ?

Task: [redacted]

Oggetto della fattura: Dichiarazione di intento Prot. ADE n. 20121012970027553 - 000105 ?

Intestazione Prodotti/Servizi Anticipi Riferimenti Dati DDT Cassa **Dichiarazione d'intento** Altri dati Trasporto Piede Riepilogo

Data emissione	Numero	Protocollo	Da	A	Seleziona
18.12.20	1000	2012 55	01.01.202	31.12.20	<input checked="" type="checkbox"/>

Salva

Nell'immagine qui sopra viene proposta una singola dichiarazione di intento, ma potrebbero esservene anche più d'una.

Per selezionare la dichiarazione da utilizzare cliccare sul segno di spunta.

Questa azione farà sì che i dati della dichiarazione d'intento siano inseriti automaticamente all'interno del file xml.

E' il caso di ricordare che dal 01-01-2022 l'Agenzia delle Entrate eseguirà dei controlli automatici sulla validità dei dati della dichiarazione d'intento inserita in fattura, pertanto ove venissero riscontrati errori formali sulla data o sulla numerazione o una eventuale invalidità della dichiarazione stessa, la fattura verrà scartata.

Si veda l'aggiornamento al 01-01-2022 contenuto in [questo documento](#).

7. Emettere una fattura elettronica ad un cliente estero

Il processo di emissione della fattura elettronica attiva nei confronti di clientela estera (sia Intra che Extra UE) è pressochè identico all'emissione di una fattura nei confronti di clientela italiana.

Emettere una fattura elettronica nei confronti di clientela estera genera il vantaggio di non dover comunicare l'operazione in esterometro in quanto con l'emissione della fattura elettronica l'agenzia delle entrate entra già in possesso dei dati ad essa necessari.

Vediamo quali sono le **piccole differenze** da attenzionare nella fattura elettronica verso clientela estera.

La prima verifica da fare è nella **scheda anagrafica** con la quale avete censito il cliente estero.

Nel caso di impresa, dovete sincerarvi che l'anagrafica del cliente sia censita come Estero Intra Cee o Estero Extra Cee.

Nel caso di Estero Intra Cee controllare che il campo partita iva cominci con le due lettere che identificano la nazione di destinazione (ad esempio DE per la Germania, FR per la Francia ecc). Se così non fosse, suggeriamo di sostituire la partita iva con **11 volte 9**.

Nel caso di Estero Extra Cee, la partita iva può essere omessa.

Nel caso di cliente persona fisica, il campo del codice fiscale va sempre compilato con **11 volte 9**

In entrambi i casi (sia imprese che persone fisiche) il campo del CAP (codice avviamento postale) va sempre sostituito con 5 volte 9

e il codice destinatario XXXXXXXX ovvero **7 volte la X maiuscola**.

Dopodiché l'emissione della fattura avviene come per una fattura emessa ad una entità italiana, con l'unica eccezione che l'iva dovrà essere ad aliquota 0%.

Per selezionare correttamente la natura di esenzione, tenere in considerazione questo schema, ma in caso di dubbi chiedere confronto con il proprio fiscalista.

Intra Cee

N2.2 cessione servizi

N3.2 cessione merci

Extra Cee

N2.2 cessione servizi

N3.1 esportazioni

N3.4 operazioni assimilate alle esportazioni

Una volta registrata la fattura deve essere regolarmente depositata al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (con la freccina rosa posta a destra della riga di fattura).

E' infine il caso di specificare che la clientela estera, essendo sprovvista di cassetto fiscale, deve necessariamente ricevere copia della fattura (copia di cortesia) via email o in formato cartaceo.

8. Fatturazione elettronica Italia - San Marino

Con il provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021, Agenzia delle Entrate ha fornito le regole Tecniche per quanto riguarda le operazioni commerciali effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.

L'Emissione di una fattura elettronica **da e verso la Repubblica di San Marino**, prevedrà quindi modalità di **emissione e ricezione del tutto analoghe** a quelle che siamo oggi soliti utilizzare per le **fatture nazionali**, con le differenze di gestione che andranno ad interessare principalmente SDI e l'ufficio tributario di San Marino. Le operazioni passive

Analizziamo i due aspetti, fatture passive e fatture attive:

Partiamo dalle operazioni passive, in quanto, in tale circostanza, l'operatore italiano non potrà esimersi dall'utilizzare già da subito il canale elettronico, qualora il fornitore sanmarinese abbia deciso di adottarlo.

Per le cessioni di beni San Marino - Italia, la fattura elettronica emessa dall'operatore sanmarinese viene trasmessa dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di interscambio (Sdi), il quale la recapita al cessionario italiano.

In fase di emissione della fattura, l'operatore sanmarinese potrà:

- non indicare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del reverse charge;
- addebitare l'imposta nella fattura elettronica, nel qual caso l'imposta riscossa dovrà essere versata dall'operatore sanmarinese all'ufficio tributario di San Marino.

Operazioni passive senza addebito dell'Iva

In questa ipotesi l'operatore italiano assolve l'imposta in reverse charge, in base all'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Le modalità possibili sono due:

- quella cartacea, già in uso da molti anni, che potrà continuare ad essere utilizzata per tutto il 2021 anche per le fatture elettroniche provenienti da San Marino;
- quella elettronica, che diventerà l'unica possibile a partire dal 1° gennaio 2022 a seguito dell'abrogazione dell'esterometro.

In particolare, la modalità elettronica prevede la creazione dei seguenti due tipi-documento in formato Xml:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.

Come sapere Uno Erp è già in grado di generare e inviare in modo automatizzato, a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta dall'operatore sanmarinese, i tipi-documento TD17 e TD19.

Operazioni passive con addebito dell'Iva

L'ipotesi alternativa prevede la possibilità, per l'operatore sanmarinese, di addebitare l'imposta nella fattura elettronica; nel qual caso l'Iva viene versata da tale operatore all'ufficio tributario di San Marino e da questi alle Entrate.

L'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale «Fatture e corrispettivi».

Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:

- attendere l'esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l'Iva;
- registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla "in sospensione" sui registri Iva, in attesa dell'esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini Iva.

Lato software, la prima delle due soluzioni comporta l'introduzione di un controllo, in fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche importate, qualora il fornitore sia sanmarinese, che disattivi la contabilizzazione automatica delle stesse, in attesa di una specifica conferma da parte dell'operatore incaricato di effettuare la verifica circa l'esito positivo del controllo sul sito «Fatture e corrispettivi».

L'adozione della seconda soluzione, si rende comunque necessaria:

- quando l'eventuale esito da parte delle Entrate dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale;
- o nel caso di fatture ricevute a fine anno, che ai fini Iva non possono essere registrate nell'anno successivo.

Le operazioni attive

Lato ciclo attivo, l'operatore italiano dovrà adottare l'iter telematico entro il termine ultimo del 1° luglio 2022.

Per le cessioni di beni e servizi connessi Italia - San Marino, non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/1972, la fattura elettronica dovrà essere trasmessa con le regole ordinarie, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), dal cedente italiano al cessionario sanmarinese, indicando lo specifico codice destinatario «**2R4GT08**».

A tal uopo, se l'anagrafica del cliente reca l'indicazione dello stato di San Marino il codice destinatario sarà automaticamente compilato da Uno Erp

La fattura verrà verificata dall'ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia, sul sito «Fatture e corrispettivi».

In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, dovrà emettere nota di variazione, con le consuete modalità, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si segnala, infine, che le Entrate hanno comunicato l'impossibilità, al momento, di automatizzare all'interno dei software gestionali le verifiche degli esiti dei controlli effettuati sulle fatture e comunicati all'operatore italiano dallo Sdi, che potranno quindi essere effettuati esclusivamente tramite il portale «Fatture e corrispettivi».

Le tempistiche di Introduzione

Come già anticipato a fine maggio, e confermato dal decreto attuativo del Ministero Economia e Finanza in data 21 giugno 2021, l'introduzione delle nuove regole per la fatturazione elettronica tra i due stati avverrà gradualmente.

A partire dal prossimo 1° ottobre 2021 avrà inizio il periodo transitorio che permetterà l'adesione volontaria di tutti i soggetti coinvolti, permettendo a coloro che lo desiderano di iniziare ad utilizzare le nuove modalità operative per la trasmissione, e ricezione, delle fatture relative alle operazioni avvenute con soggetti sammarinesi.

Il periodo transitorio terminerà il 30 giugno 2022, mettendo quindi a disposizione dei soggetti coinvolti un congruo periodo per iniziare a comprendere, ed utilizzare in maniera corretta, le nuove modalità di emissione e ricezione, prima che queste diventino obbligatorie. A decorrere dal 1° luglio 2022, tra Italia e San Marino potranno essere emesse e accettate solamente fatture in formato elettronico.

Da attenzionare

La nuova modalità di fatturazione tra i due Stati è una naturale estensione ed evoluzione delle modalità già oggi previste ed utilizzate per la fatturazione elettronica italiana.

È però importante precisare che si andrà ad aggiungere un secondo organo istituzionale oltre al Sistema di Interscambio italiano, che potrebbe quindi comportare delle **dilatazioni nelle tempistiche** di messa a disposizione degli aggiornamenti di stato e delle notifiche relative ai documenti transitati, non è quindi da escludere la possibilità di rallentamento rispetto a quanto siamo oggi abituati con le fatture nazionali. Infatti SDI non rappresenterà più l'unico soggetto istituzionale coinvolto e interpellabile, ma andrà ad aggiungersi ad esso anche l'ufficio tributario di San Marino.

Le date da ricordare

1° ottobre 2021 -> Inizio del periodo transitorio

30 giugno 2022 -> Fine del periodo transitorio

1° luglio 2022 -> Obbligo di emissione in formato elettronico per le fatture tra Italia e San Marino

Riferimenti normativi consultabili

[provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021](#)

[DECRETO 21 giugno 2021](#)

La Fatture elettronica andrà emessa con aliquota Iva

Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 e natura di esenzione **N2.1 NON soggette**

10. Emettere fatture attive con Ritenute Enasarco, Enpam, Inps e similari

Come primo settaggio va indicato in Configurazione > Fatturazione elettronica il Tipo di Cassa Previdenziale

Configurazione ▶ base

Ricerca...

- Fattura elettronica**
- Magazzino
- Risorse
- Amministrazione
- Produzione
- Comunicazioni

Tabella accessorie Configurazione Fattura elettronica

Codice destinatario: TT0B2J8

Abilita blocco altri dati gestionali in fatturazione elettronica:

Regime Fiscale: RF01 - Ordinario

Causale Ritenuta: R - provvigioni corrisposte ad agenti e rappresent. di com

Tipo Cassa Previdenziale: TC07 - Ente naz. assist. agenti e rappresent. di com

Come secondo settaggio bisogna creare in Configurazione > Amministrazione > Tabella Ritenute la voce relativa con l'aliquota.

Nel campo %Rit (come da suggerimento di Assosoftware) si ritiene vada indicato il 50% della stessa, considerando cioè la sola parte carico agente.

Nuovo Filtra Diario Attività

ID	DESCRIZIONE	% RIT.	% SU TOT.	COD. PAGAMENTO
3	Ritenuta Enasarco	1	100	1040
2	ritenuta del 23% sul 50%	23	50	1040
1	ritenuta del 20%	20	100	1040

Durante la redazione della fattura elettronica per ogni riga verrà proposto un apposito flag che indica se la somma deve essere soggetta anche a ritenuta previdenziale.

Qui un esempio di riga soggetta sia a ritenuta d'acconto (in blu) che a ritenuta previdenziale (in rosso)

ID: 3144

Intestazione Prodotti/Servizi Riferimenti Cassa Altre ritenute Altri dati

Riga	Articolo		
1	Anticipo Provvigionale		
Cod. Tipo	Codice	Qta	Prezzo
	ANTPR	1.00 qta	15000.000
Ritenuta	Altre ritenute	Conto di ricavo	
SI	SI	Provvigioni	
Task	Contratto	Provvigione	Premio
361	0	0	0

Indicando SI, viene esposta una ulteriore Tab "Altre ritenute" dove si può evincere la Tipologia di Ritenuta (precedentemente inserita in Configurazione) e l'importo (nel nostro esempio l'1% su 15.000 di imponibile = 150).

Intestazione Prodotti/Servizi Riferimenti Cassa **Altre ritenute**

Ritenuta	Ritenuta Enasarco
Importo	150

Salva

Il risultato dell'applicazione delle due ritenute lo si evince dalla Tab Riepilogo

Intestazione	Prodotti/Servizi	Riferimenti	Cassa	Altre ritenute
Anticipo Provvisoriale		15.000,000 €		
Cassa 1%		-150,000 €		
TOTALE IMPONIBILE		14.850,000 €		
[22%] Iva al 22%		3.300,000 €		
[0%] Non soggette – altri casi - (N2.2)		0,000 €		
TOTALE		18.150,000 €		
ritenuta del 23% sul 50%		-1.725,000 €		
Altre ritenute: Ritenuta Enasarco		-150,000 €		
TOTALE DA PAGARE		16.275,000 €		

Salva

Per chi volesse qualche specifica tecnica in più...

nel file xml della fattura elettronica verranno inserite degli appositi codici e nello specifico

- RT03 Contributo INPS
- RT04 Contributo ENASARCO
- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale

che confluiranno nel blocco 2.1.1.5 , indicando i valori da RT03 a RT06 nel tag 2.1.1.5.1 e il valore "ZO" nel tag 2.1.1.5.4 .

Nel tag 2.1.1.5.3 si ritiene vada indicato il 50% della stessa, considerando cioè la sola parte carico agente (suggerimento Assosoftware).

11. Fatture con split payment - società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha emanato il decreto attuativo delle disposizioni dettate dalla Manovra correttiva 2017 in materia di split payment. Il Dipartimento delle Finanze ha inoltre pubblicato gli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

La Manovra correttiva 2017 ha previsto l'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Per poter quindi procedere alla emissione di fatture con Iva split nei confronti dei suddetti soggetti nelle schede anagrafiche dei clienti una nuova Tipologia e, più precisamente "Persona giuridica soggetta a Split.

Tipologia anagrafica	
Tipo Anagrafica	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Denominazione</p> <p>Pubblica Amministrazione</p> <hr/> <p>Tipo anagrafica</p> <p>Persona fisica</p> <p>Ditta individuale</p> <p>Persona Giuridica</p> <p>Persona Giuridica (soggetta a Iva Split)</p> <hr/> <p>Estero Intra CEE</p> <p>Estero Extra CEE</p> <p>Ente</p> <p>Ente No-Profit</p> <p>Persona fisica straniera</p> <p>Pubblica Amministrazione</p> </div>

Quando si emetterà fattura a loro peso, in fondo al modulo di fattura trovate un campo che suggerisce l'applicazione dello Split Payment.

Arrotondamento sul totale	<input type="text"/>
Ritenuta d'acconto	NO
Agente	<input type="text"/>
Provvigione	<input type="text"/> %
Premio	<input type="text"/> €
Annotazioni	<input type="text"/>
Includi visualizzazione distinta base	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Scegli</p> <p>Scissione dei pagamenti</p> <p>Differita</p> <hr/> <p>Scegli</p> </div>
Riferimento Ordine	<input type="text"/>
Esigibilità iva	<input type="text"/>
Salva	

Quando la fattura viene contabilizzata, il processo è identico a quanto già attuato per le fatture PA.

12. Come si emettono le fatture attive alle ambasciate

In via generale, le operazioni poste in essere nei confronti di organismi internazionali sono non imponibili ai fini dell'IVA e sono equiparate a quelle di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, in base all'art. 72, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un'ambasciata estera dislocata in Italia beneficiano del regime di non imponibilità a condizione che tale organismo appartenga ad uno Stato che, in via di reciprocità, riconosca analoghi benefici alle ambasciate italiane ivi dislocate.

Riguardo alla fatturazione elettronica, di regola, il cedente/prestatore deve utilizzare il TipoDocumento "**TD01**" e il **codice natura "N3.1"**, previsto per le esportazioni non imponibili IVA. Nel campo "Codice Destinatario" va inserita la sequenza di 7 caratteri "**XXXXXXXX**".

Nel caso in cui l'ambasciata estera in Italia è **dotata di codice fiscale**, va censita come "**Ente**" e nel campo "Codice Destinatario" deve essere inserita la codifica "**0000000**".